

Seduta n. 31

**COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/20
CONVOCAZIONE ORDINARIA**

Presenti in aula alle 14.30: Cocollini Emanuele - De Blasi Roberto - Giorgetti Fabio

14:30: Entrano in aula Calistri Leonardo, Milani Luca

14:30: Esce dall'aula Milani Luca

14:30: Entra in aula Milani Luca

14:31: Entra in aula Fratini Massimo

14:32: Entra in aula Innocenti Alessandra

14:37: Entrano in aula Moro Bundu Antonella, Felleca Barbara

14:38: Entra in aula Conti Enrico

14:39: Entrano in aula Perini Letizia, Ruffilli Mirco

14:40: Entrano in aula Bussolin Federico, Palagi Dmitrij, Bianchi Donata

14:41: Entra in aula Albanese Benedetta

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 14.43 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, il Presidente del Consiglio Luca Milani ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, anche mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, il question time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori.

Ora:14:43

Verbale: 545

QUESTION TIME N.: 2020/00963

OGGETTO: Stadio Artemio Franchi

Proponente: Giorgetti Fabio

Relatore: Guccione Cosimo

14:43: Interviene Milani Luca

14:43: Interviene Giorgetti Fabio

14:43: Entra in aula Guccione Cosimo

14:44: Interviene Milani Luca

14:44: Entra in aula Draghi Alessandro

14:44: Entra in aula Masi Lorenzo

14:44: Interviene Guccione Cosimo

14:45: Entra in aula Pampaloni Renzo

14:46: Interviene Milani Luca

14:46: Interviene Giorgetti Fabio

14:47: Entra in aula Dardano Mimma

14:46: Esce dall'aula Guccione Cosimo

ALLEGATO N. 1: QUESTION TIME N.: 2020/00963



COMUNE DI FIRENZE
24.09.2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. QT 963
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 545

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: Question time
Oggetto: Stadio Artemio Franchi
Proponente: Fabio Giorgetti

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso in data odierna, dalla stampa locale, che uno studio dell'Università di Firenze ha rilevato notevoli criticità per la vulnerabilità sismica e lo stato di conservazione dello stadio Franchi, di proprietà del Comune di Firenze;

CHIEDE AL SINDACO

- quali sono i risultati più rilevanti emersi dallo studio dell'Università di Firenze;
- se, visto lo studio, il Comune di Firenze intende predisporre un piano per la manutenzione straordinaria dell'impianto e quali sono gli interventi più urgenti.

Ora:14:47

Verbale: 546

QUESTION TIME N.: 2020/00964

OGGETTO: Fase 4, smart-working e sostenibilità

Proponente: Dardano Mimma

Relatore: Martini Alessandro

14:47: Interviene Milani Luca

14:47: Interviene Dardano Mimma

14:49: Interviene Milani Luca

14:49: Entra in aula Martini Alessandro

14:50: Interviene Martini Alessandro

14:50: Entra in aula Asciuti Andrea

14:53: Interviene Milani Luca

14:53: Interviene Martini Alessandro

14:55: Interviene Milani Luca

14:55: Interviene Dardano Mimma

ALLEGATO N. 1: QUESTION TIME N.: 2020/00964

Question time

Proponente: Mimma Dardano

Oggetto: Fase 4, smart-working e sostenibilità

COMUNE DI FIRENZE	
26.09.2020	
Interrogazione N.	—
Interpellanza N.	Q.T. 964
Mozione / O.D.G./RIS. N.	—

Con riferimento all'art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Considerato che l'emergenza per la pandemia COVID ha avuto un effetto devastante per il nostro Paese, sia per l'aspetto economico sia per la ripresa delle attività in sicurezza e ciò porta anche a ripensare e riorganizzare gli aspetti lavorativi e sociali della nostra comunità;

Rilevato che nei mesi passati e' stato applicato, ove possibile, lo "smart-working" per numerosi lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro opera da remoto e con ottimi risultati nonostante l'attivazione dovuta ad una emergenza e senza precise regole e accordi sindacali per la gestione;

Appreso da un'articolo apparso mercoledì 9/9 sul Corriere Fiorentino, che con l'avvio della cd, "fase 4", si parla della riorganizzazione del lavoro, vista anche la nuova normativa sullo smart-working che sancisce l'applicazione di tale modalità, da qui a fine anno, per il 50% delle attività eseguibili da remoto;

Considerato quindi che ci dovrà essere una programmazione dell'attività lavorativa dei dipendenti regolata a livello locale, con consultazioni con i sindacati e l'Amministrazione, che preveda il sistema dello smart-working come modalità normale lavorativa e regole certe per i dipendenti nell'adempimento delle proprie mansioni lavorative ;

CHIEDE AL SINDACO

- Quali siano le modalità con cui si prevede di organizzare il lavoro dei dipendenti del nostro Ente in smart-working;
- Se e' prevista un'alternanza fra i lavoratori in lavoro agile e quali siano le modalità che prevedano la possibilità di accedere a una turnazione tra loro e quindi a dare la possibilità a tutti di poterne usufruire.
- Siamo pronti per iniziare a parlare di smart-working in relazione alla sostenibilità, garantendo un servizio al cento per cento alla cittadinanza?

LA CONSIGLIERA
Mimma DARDANO

Ora:14:56

Verbale: 547

QUESTION TIME N.: 2020/00965

OGGETTO: Assunzione bidelli scuole fiorentine

Proponente: Asciuti Andrea

Relatore: Martini Alessandro

14:56: Interviene Milani Luca

14:57: Interviene Asciuti Andrea

14:57: Entra in aula Monti Maria Grazia

14:58: Interviene Milani Luca

14:58: Interviene Martini Alessandro

15:03: Interviene Milani Luca

15:03: Interviene Asciuti Andrea

15:03: Esce dall'aula Martini Alessandro

15:04: Interviene Milani Luca

ALLEGATO N. 1: QUESTION TIME N.: 2020/00965



COMUNE DI FIRENZE	
24/9/2020	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G./RIS. N. Q+ 965	

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 547

GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI FIRENZE

QUESTION TIME

Il Consigliere,

Lette le notizie riportate dalla stampa del 10/9 u.s. relative alla riapertura delle scuole di infanzia dalle quali si evince la sufficiente presenza del personale di sorveglianza (bidelli e quant'altri);

Appreso dai mezzi di informazione delle difficoltà incontrate nei giorni scorsi dall'Amministrazione Comunale nell'assunzione di oltre un centinaio di custodi/bidelli per la scuola dell'infanzia;

Lette le dichiarazioni del Sindaco e degli Assessori al Personale e all'Educazione rispettivamente Alessandro Martini e Sara Funaro che hanno parlato di chiamata diretta da parte del Comune per reperire personale di questa categoria professionale per non dovere ridurre il numero dei bambini presi in carico dalle scuole dell'infanzia;

Richiamate le predette dichiarazioni nelle quali si sottolineano i numerosi rifiuti o i colloqui disertati da un buon numero di quanti vengono chiamati per dare conferma dell'assunzione;

Verificato, a seguito di visita personale ad alcuni centri dell'impiego che non corrisponde la vera la circostanza dei numerosi rifiuti di iscritti nella graduatoria alla chiamata diretta e che comunque le graduatorie stilate nel 2018 sono ben lungi dall'essere esaurite;

Richiamata al contrario la circostanza della mancata chiamata dei cd supplenti esecutori dei servizi educativi (nominativi facenti parte di graduatorie elaborate dallo stesso Comune) che sono a casa senza stipendio dal mese di marzo e che attendono (inutilmente) la chiamata da parte dell'Amministrazione come scritto in una nota al Sindaco Nardella;

CHIEDE al SINDACO e all'ASSESSORE COMPETENTE

Se rispondono al vero le informazioni date dagli uffici per l'impiego e se conseguentemente siano inutilmente allarmistiche le dichiarazioni dell'Amministrazione e perché nell'emergenza il Comune non ha fatto ricorso ai supplenti esecutori dei servizi educativi.

Il Consigliere
Andrea Asciti

Ora:15:04

Verbale: 548

QUESTION TIME N.: 2020/00966

OGGETTO: Soffierò e sbufferò e il suo stadio per aria butterò

Proponente: Moro Bundu Antonella

Relatore: Guccione Cosimo

15:04: Entra in aula Guccione Cosimo

15:04: Interviene Moro Bundu Antonella

15:04: Entra in aula Montelatici Antonio

15:05: Interviene Milani Luca

15:06: Interviene Guccione Cosimo

15:07: Interviene Milani Luca

15:07: Interviene Moro Bundu Antonella

15:08: Entra in aula Monaco Michela

15:08: Interviene Milani Luca

ALLEGATO N. 1: QUESTION TIME N.: 2020/00966

Question time

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Oggetto: soffierò e sbufferò e il suo stadio per aria butterò

COMUNE DI FIRENZE
24 SETT 2020
Interrogazione N. Q.T. 966
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

La sottoscritta consigliera,

Appreso dalla stampa

- che nell'incontro tenuto il 22 settembre u.s. con il Sindaco Nardella, l'obiettivo dichiarato da Comisso è di intervenire pesantemente sul Franchi fino a buttarlo giù, perché non è il Colosseo o Palazzo Vecchio" e che "a Firenze ci sono cose belle e cose brutte e lui vuole solo distruggere le cose brutte". (www.lanazione.it 23.09.2020);
- la risposta del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze alla suddetta dichiarazione: "Demolizione? Non scherziamo, pensiamo alla messa in sicurezza e alla viabilità" (Lady radio 23.09.2020).

Considerato

- che lo Stadio Artemio Franchi, è un pubblico definito ai sensi del DLgs 42/2004 quale "bene culturale";
- come l'Amministrazione Comunale, per andare incontro alle richieste di uno stadio nuovo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00466 "Nuovo Stadio ACF Fiorentina Atto di Indirizzo" ha adottato una variante alla scheda norma AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente (CAP) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/C/00003 del 27.01.2020;
- che il percorso a più riprese attivato per la realizzazione del nuovo stadio nell'area MERCAFIR non ha avuto esito e nessuna offerta per l'acquisto dei terreni della Mercafir è stata presentata;
- Come a settembre del 2020, il Senatore Renzi ha presentato un emendamento al DL Semplificazioni a favore dell'Artemio Franchi, per arrivare al cosiddetto Sbloccastadio, che consente la ristrutturazione degli impianti storici, bypassando il vincolo delle soprintendenze, semplificando le procedure per gli impianti vincolati salvaguardando in primo luogo la funzione primaria, mantenendo però l'identità storico-artistica

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Quale sia la posizione dell'Amministrazione Comunale nel tutelare un bene di proprietà del Comune di Firenze.

Fino a che punto possa assicurare di garantire la conservazione della struttura e allo stesso tempo valorizzare un bene culturale, esempio architettonico e ingegneristico come lo stadio Artemio Franchi.

La Consigliera Antonella Bundu

Ora:15:08

Verbale: 549

QUESTION TIME N.: 2020/00968

OGGETTO: Attività chiuse nello storico mercato di San Lorenzo

Proponente: Draghi Alessandro Emanuele

Relatore: Gianassi Federico

15:08: Interviene Milani Luca

15:09: Interviene Draghi Alessandro

15:09: Entra in aula Gianassi Federico

15:08: Esce dall'aula Guccione Cosimo

15:10: Interviene Milani Luca

15:10: Interviene Gianassi Federico

15:11: Entra in aula Di Puccio Stefano

15:13: Interviene Milani Luca

15:13: Interviene Draghi Alessandro

15:14: Entra in aula Sparavigna Laura

ALLEGATO N. 1: QUESTION TIME N.: 2020/00968

QUESTION TIME

Proponente: Alessandro Draghi

Oggetto: attività chiuse nello storico mercato di San Lorenzo

COMUNE DI FIRENZE
26.09.20
Interrogazione N. QT 968
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica;

VISTO inoltre il Titolo 10 che regola i mercati coperti di Firenze;

RISCONTRATO che alcune attività all'interno del mercato storico di San Lorenzo sono ancora chiuse, nonostante la fine della fase emergenziale dell'epidemia Covid-19;

TENUTO CONTO che la chiusura di alcune attività inficia la rendita delle altre, in quanto cittadini e turisti sono meno invogliati a visitare un mercato non del tutto ancora ravvivato a causa dei lunghi mesi in cui il lockdown ha condizionato pesantemente il commercio in tutta la città di Firenze;

CONSIDERATA l'utilità che un concessionario di spazio o posteggio all'interno del mercato apra l'attività, a prescindere dal periodo e dalla stagione

DOMANDA AL SINDACO

- 1) per quanto tempo i concessionari degli spazi nel mercato coperto di San Lorenzo possono tenere chiusa la loro attività durante l'anno solare;
- 2) esistono sanzioni in caso di violazione di cui al precedente punto.

Alessandro Draghi

Firenze, 23 settembre 2020

Ora:15:14

Verbale: 550

QUESTION TIME N.: 2020/00969

OGGETTO: Per Zaki e Regeni,

Proponente: Palagi Dmitrij

Relatore: Gianassi Federico

15:14: Interviene Milani Luca

15:14: Interviene Palagi Dmitrij

15:15: Entrano in aula Cellai Jacopo,Bonanni Patrizia

15:16: Interviene Milani Luca

15:16: Interviene Gianassi Federico

15:19: Interviene Milani Luca

15:19: Interviene Palagi Dmitrij

ALLEGATO N. 1: QUESTION TIME N.: 2020/00969

Question time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Dmitriy Palagi

Oggetto: Per Zaki e Regeni,

Il sottoscritto Consigliere comunale,

COMUNE DI FIRENZE
26.09.20
Interrogazione N. <u>QT 969</u>
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Richiamata la vicenda di Giulio Regeni, per il quale la famiglia e il Paese sono ancora in attesa di verità e giustizia;

Ricordate, in relazione alla vicenda di Giulio Regeni:

- la risoluzione 2016/00405, avente per oggetto *Verità e giustizia per Giulio Regeni*, con cui si chiedeva, tra le altre cose, un impegno diretto del Comune di Firenze per la campagna tesa a ottenere chiarimenti sulla vicenda;
- la risposta al question time 2019/00218, data durante il Consiglio comunale del 28 gennaio 2019, avente per oggetto *Tre anni senza più attenzione per Giulio*, in cui la Giunta si era detta disponibile a collocare nuovamente uno striscione su Palazzo Vecchio, come era stato fatto a seguito della suddetta risoluzione 2016/00405;
- La richiesta di Amnesty International Italia, al Comune di Firenze, per la rinnovata collocazione del suddetto striscione;
- La risposta all'interrogazione 2019/00705, avente per oggetto *Per non dimenticare Giulio Regeni*, ricevuta il 28 ottobre 2019, in cui l'Amministrazione dichiarava di essere disponibile a un incontro con Amnesty International Italia, al fine di «valutare nuove forme di comunicazione più incisive e utili allo scopo che rimane quello di non dimenticare e di continuare nella volontà [...] di sostenere la ricerca della verità e della giustizia»;

Richiamata la vicenda di Patrick George Zaki, ancora all'interno di un carcere egiziano;

Ricordate, in relazione alla vicenda di Patrick George Zaki:

- La risoluzione 0202/00264, avente per oggetto *Per salvare Patrick George Zaky*, giovane ricercatore e attivista dei diritti civili;
- La risoluzione 2020/00545, avente per oggetto *Nelle carceri egiziane si continua a morire: libertà per Patrick George Zaky*, approvata il 22 giugno 2020, senza voti contrari, con cui si invitano il Sindaco e la Giunta a «predisporre all'interno di Palazzo Vecchio uno striscione o altra installazione idonea con cui chiedere libertà e giustizia per Patrick George Zaky, verità e giustizia per Giulio Regeni e il rispetto dei diritti umani di tutti i prigionieri»;

Richiamati i numerosi comunicati stampa pubblicati in Rete Civica, dal gruppo consiliare proponente di questo question time, con cui quasi quotidianamente si è chiesto conto, per tre settimane, di quando il Sindaco e la Giunta intendessero attivarsi direttamente per Zaki e Regeni;

Evidenziato come nessuna comunicazione sia mai pervenuta da parte del Sindaco e della Giunta in mezzo alle succitate dichiarazioni pubbliche dello scrivente gruppo consiliare e di come l'interrogazione urgente 2020/00904, avente per oggetto Giulio Regeni, *Patrick George Zaki, cosa stiamo aspettando?*, di inizio agosto 2020, sia ancora senza risposta;

Sottolineato quanto viene fatto dal Comune di Bologna e da altre amministrazioni locali;

Appreso dalla stampa di come nel mese di settembre in numerose realtà siano ripresi presidi e appuntamenti per chiedere la liberazione di Patrick Zaki, come l'appuntamento settimanale lanciato a Roma, accompagnato da oltre 150mila firme che l'organizzazione Amnesty International ha raccolto per consegnarle all'Ambasciata d'Egitto;

INTERROGA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Cosa abbia fatto negli ultimi mesi per dare seguito agli atti di indirizzo votati dal Consiglio comunale per chiedere verità e giustizia per Regeni e libertà per Zaki;

Se intenda procedere con l'apposizione di uno striscione e/o altra installazione idonea per le succitate vicende legate a Regeni e Zaki.

Il Consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

15:23: Appello: , presenti: Albanese Benedetta, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Gianassi Federico, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Monti Maria Grazia, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

15:23: Entra in aula Del Panta Marco

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 15,23 nella Sala de' Ducento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Luca Milani, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dalla Vice Segretario Generale del Comune De Ponti Carla.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 29 consiglieri

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

Ora:15:26

Verbale:551

COMUNICAZIONE N.: 2020/00960

OGGETTO: Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale su ordine dei lavori

15:26: Entrano in aula Bocci Ubaldo,Ospite 1

15:26: Esce dall'aula Gianassi Federico

15:28: Interviene Milani Luca Comunica che come da conferenza dei capogruppo i lavori procedono con l'esame della Risoluzione n. 409

Ora:15:28

Verbale: 552

COMUNICAZIONE N.: 2020/00962

OGGETTO: Intervento della Dott.sa Rosy Russo sul "Manifesto delle parole ostili" (Carta che elenca dieci principi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete)

15:28: Interviene Milani Luca

15:28: Interviene Sparavigna Laura presenta Risoluzione 409

15:34: Interviene Rosy Russo

15:53: Entra in aula Piccioli Massimiliano

16:06: Interviene Milani Luca

16:06: Interviene Innocenti Alessandra

16:07: Entra in aula Armentano Nicola

16:11: Interviene Milani Luca

16:11: Interviene Bussolin Federico

16:16: Interviene Milani Luca

16:16: Interviene Masi Lorenzo

16:18: Interviene Milani Luca

16:18: Interviene Fratini Massimo

16:23: Interviene Milani Luca

16:23: Interviene Draghi Alessandro

16:28: Interviene Milani Luca

16:28: Interviene Conti Enrico

16:31: Entra in aula Razzanelli Mario

16:32: Interviene Milani Luca

16:32: Interviene Bianchi Donata

16:35: Interviene Milani Luca

16:35: Interviene Cellai Jacopo

16:40: Interviene Milani Luca

16:40: Interviene Armentano Nicola

16:45: Interviene Milani Luca

16:45: Interviene Palagi Dmitrij

16:50: Interviene Milani Luca

16:50: Interviene Asciuti Andrea

16:53: Interviene Milani Luca

16:53: Interviene Moro Bundu Antonella

16:57: Interviene Milani Luca

16:57: Interviene Felleca Barbara

17:01: Interviene Milani Luca

17:01: Interviene Bocci Ubaldo

17:04: Interviene Milani Luca

17:04: Interviene Albanese Benedetta

17:09: Interviene Milani Luca

17:10: Interviene Rosy Russo ringrazia il Consiglio per l'adesione e rinnova la sua disponibilità alla collaborazione.

Ora: 17:20

Verbale: 552

RISOLUZIONI N.: 2020/00409

OGGETTO: Adesione al Manifesto della comunicazione non ostile per la politica

Proponente/i: Sparavigna Laura Piccioli Massimiliano Conti Enrico Felleca Barbara Armentano Nicola Bianchi Donata Pampaloni Renzo Cali Francesca Giuliani Maria Federica Fratini Massimo Rufilli Mirco Giorgetti Fabio Di Puccio Stefano Perini Letizia Dardano Mimma

Istruttoria Comm.ni: Comm. 8 - 27/07/2020 Favorevole su atto emendato con l'accordo del proponente

17:20 Interviene Milani Luca

17:20 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 30

Favorevoli: 29

Contrari: 0

Astenuti: 1

Non Votanti: 0

17:21: Esito: Approvato Emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta,Asciuti Andrea,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Bussolin Federico,Calistri Leonardo,Cellai Jacopo,Cocollini Emanuele,Conti Enrico,De Blasi Roberto,Del Panta Marco,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Masi Lorenzo,Milani Luca,Monaco Michela,Montelatici Antonio,Monti Maria Grazia,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Razzanelli Mario,Rufilli Mirco,Sparavigna Laura

Astenuti

Draghi Alessandro

17:21: Interviene Milani Luca ringraziando la Dott.ssa Russo, esponendo il Manifesto sottoscritto da tutto il Consiglio e dona il gagliardetto del Consiglio Comunale di Firenze all'ospite e concludendo con una fotografia di gruppo

17:25: Interviene Armentano Nicola Chiedendo, con Mozione d'Ordine, di anticipare le delibere

17:25: Interviene Milani Luca per la Mozione d'Ordine del Consigliere Armentano

17:25: Esce dall'aula Rosy Russo

17:26: Interviene Palagi Dmitrij che propone di trasformare le domande di attualità in interrogazioni

urgenti nel caso che dopo la discussione delle Delibere non rimanesse tempo sufficiente per esaminare gli altri atti.

17:26: Interviene Milani Luca Anticipando le delibere e conferma che, in caso di mancato svolgimento delle Domande di Attualità, le stesse saranno trasformate in interrogazioni urgenti

17:27: Entra in aula Gianassi Federico

17:27: Esce dall'aula Masi Lorenzo

ALLEGATO N. 1: RISOLUZIONE N. 2020/00409

N. 2: EMENDAMENTO

N. 3: RISOLUZIONE N. 2020/00409 – APPROVATA EMENDATA



COMUNE DI FIRENZE

3 MAR 2020

Interrogazione N. _____

Interpellanza N. _____

Mozione / O.D.G./M.S. N. _____

409

Gruppo Consiliare Partito Democratico

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 552

Tipo atto: risoluzione

ANTONIO WESCA

Oggetto: adesione al Manifesto della comunicazione non ostile per la politica.

Proponente: Laura Sparavigna, ACCIARI, CONTI, FERRUCCI, DONATA PISTANCI, RENZO PAMPALONI, FRANCESCA CAU, GIULIANI, M.F. FRATINI, MIRIAM RUCI

IL CONSIGLIO COMUNALE

GIUSEPPE

DI POCCHI, PERINI, DARDANO

Premesso che con delib. G.M. n. 290 del 5/6/2018 il Comune di Firenze ha aderito al "Manifesto della comunicazione non ostile" e alla sua declinazione per la collaborazione e il reciproco rispetto tra pubblica amministrazione e cittadini;

Fatto presente che, con il provvedimento citato, il Manifesto è stato assunto come *netiquette* delle attività digital e social della Città di Firenze e delle Biblioteche Comunali ed è stato demandato alle stesse di promuovere i principi con progetti e campagne di comunicazione;

Considerato che l'Associazione no profit Parole O_Stili ha sviluppato la sua qualificata attività anche con la redazione di un "Manifesto della comunicazione non ostile" nel campo della politica e che ha raccolto finora l'adesione di oltre duecento parlamentari appartenenti a tutti gli schieramenti politici;

Ritenuto che la politica per prima, e quindi anche tutti coloro che sono stati chiamati a rappresentare le istituzioni democratiche a tutti i livelli, dovrebbe imporsi delle regole di comportamento e confini da non oltrepassare mai mantenendo il libero confronto delle idee, persino lo scontro vivace e trasparente, lontano dall'insulto e dall'odio, con la trasformazione dell'avversario in un nemico da annientare ed umiliare;

Visto il "Manifesto della comunicazione non ostile per la politica" redatto dall'Associazione no profit Parole O_Stili ed allegato al presente atto quale parte integrante (all. 1);

Ritenuto di condividere lo spirito e le finalità del "Manifesto della comunicazione non ostile per la politica" e consapevole dell'importanza del dibattito pubblico quale momento di crescita per tutti e quindi di affermare un uso corretto del significato delle parole improntato al rispetto ed alla dignità di tutte le persone, sia online sia offline;

ADERISCE

- al "Manifesto della comunicazione non ostile per la politica" redatto dall'Associazione no profit Parole O_Stili;

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- a raccogliere le eventuali sottoscrizioni al Manifesto da parte dei singoli consiglieri comunali e proporre tali modalità ai componenti della Giunta Comunale;

- a promuovere l'adesione al Manifesto presso i Consigli di Quartiere della città, coinvolgendo in primo luogo i loro Presidenti.

Roberto

Roberto

Giuseppe

Denote

Roberto

Roberto

Francesca Cali

M.F.C.

Letizia

Roberto

Massimo

Paolo

Stefano

Roberto

Direzione del Consiglio Comunale

Commissione Consiliare Ottava
Politiche per la promozione della legalità e della
Sostenibilità urbana, Vita notturna, Smart city,
Decentramento, Rapporti con i Quartieri, Città metropolitana

Reg. n. 58/2020

Firenze, 27luglio 2020

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Direttore della Direzione del Consiglio
Ai Consiglieri dell'Ottava Commissione
Ai Capigruppo Consiliari
Alle Commissioni Consiliari

Loro Sedi

Oggetto: Esito seduta del 27 luglio 2020

L'Ottava Commissione Consiliare riunitasi in data 27 luglio 2020 ha esaminato due atti: 1° atto

Risoluzione 409/2020: adesione al Manifesto della comunicazione non ostile per la politica.

Proponenti: Laura Sparavigna, Armentano Nicola, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Enrico Conti, Barbara Felleca, Donata Bianchi, Renzo Pampaloni, Francesca Cali, Maria Federica Giuliani, Massimo Fratini, Mirco Ruffilli, Stefano Di Puccio, Fabio Giorgetti

Parere favorevole su atto emendato con l'accordo del proponente.

6 (sei) favorevoli (Alessandra Innocenti, Leonardo Calistri, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Massimiliano Piccioli, Laura Sparavigna)

1 (uno) contrario (Michela Monaco)

La Presidente
Alessandra Innocenti



In neretto l'emendamento

Risoluzione n°: -2020/00409

Tipo atto: risoluzione Oggetto: adesione al Manifesto della comunicazione non ostile per la politica.

Proponente: Laura Sparavigna, Armentano Nicola, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Enrico Conti, Barbara Felleca, Donata Bianchi, Renzo Pampaloni, Francesca Cali, Maria Federica Giuliani, Massimo Fratini, Mirco Ruffilli, Stefano Di Puccio, Fabio Giorgetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delib. G.M. n. 290 del 5/6/2018 il Comune di Firenze ha aderito al "Manifesto della comunicazione non ostile" e alla sua declinazione per la collaborazione e il reciproco rispetto tra pubblica amministrazione e cittadini;

Fatto presente che, con il provvedimento citato, il Manifesto è stato assunto come netiquette delle attività digital e social della Città di Firenze e delle Biblioteche Comunali ed è stato demandato alle stesse di promuovere i principi con progetti e campagne di comunicazione;

Considerato che l'Associazione no profit Parole O_Stili ha sviluppato la sua qualificata attività anche con la redazione di un "Manifesto della comunicazione non ostile" nel campo della politica e che ha raccolto finora l'adesione di oltre duecento parlamentari appartenenti a tutti gli schieramenti politici;

Ritenuto che la politica per prima, e quindi anche tutti coloro che sono stati chiamati a rappresentare le istituzioni democratiche a tutti i livelli, dovrebbe imporsi delle regole di comportamento e confini da non oltrepassare mai mantenendo il libero confronto delle idee, persino lo scontro vivace e trasparente, lontano dall'insulto e dall'odio, con la trasformazione dell'avversario in un nemico da annientare ed umiliare;

Visto il "Manifesto della comunicazione non ostile per la politica" redatto dall'Associazione no profit Parole O_Stili ed allegato al presente atto quale parte integrante (all. 1);

Ritenuto di condividere lo spirito e le finalità del "Manifesto della comunicazione non ostile per la politica" e consapevole dell'importanza del dibattito pubblico quale momento di crescita per tutti e quindi di affermare un uso corretto del significato delle parole improntato al rispetto ed alla dignità di tutte le persone, sia online sia offline;

Considerato che negli ultimi anni, si è avuto un incremento di utilizzo, attraverso i social ma non solo, di parole razziste, omofobe e sessiste, che citate da referenti politici, possono scatenare reazioni ancor più gravemente pesanti;

ADERISCE

- al "Manifesto della comunicazione non ostile per la politica" redatto dall'Associazione no profit Parole O_Stili;

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- a raccogliere le eventuali sottoscrizioni al Manifesto da parte dei singoli consiglieri comunali e proporre tali modalità ai componenti della Giunta Comunale;

- a promuovere l'adesione al Manifesto presso i Consigli di Quartiere della città, **sensibilizzando e coinvolgendo in primo luogo i loro Presidenti e tutti i consiglieri.**



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2020

Risoluzione N. 2020/00409

ARGOMENTO N 552

Oggetto: Adesione al Manifesto della comunicazione non ostile per la politica

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 14:43 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Vice Segretario Generale Carla De Ponti

Fungono da scrutatori i signori Michela Monaco, Benedetta Albanese, Patrizia Bonanni

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Benedetta ALBANESE	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Michela MONACO
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Leonardo CALISTRI	Maria Grazia MONTI
Jacopo CELLAI	Antonella MORO BUNDU
Emanuele COCOLLINI	Dmitrij PALAGI
Enrico CONTI	Renzo PAMPALONI
Roberto DE BLASI	Letizia PERINI
Marco DEL PANTA	Massimiliano PICCIOLI
Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Mirco RUFILLI
Barbara FELLECA	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO
Ubaldo BOCCI	Maria Federica GIULIANI
Francesca CALÌ	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delib. G.M. n. 290 del 5/6/2018 il Comune di Firenze ha aderito al “Manifesto della comunicazione non ostile” e alla sua declinazione per la collaborazione e il reciproco rispetto tra pubblica amministrazione e cittadini;

FATTO presente che, con il provvedimento citato, il Manifesto è stato assunto come netiquette delle attività digital e social della Città di Firenze e delle Biblioteche Comunali ed è stato demandato alle stesse di promuovere i principi con progetti e campagne di comunicazione;

Considerato che l'Associazione no profit Parole O_Stili ha sviluppato la sua qualificata attività anche con la redazione di un “Manifesto della comunicazione non ostile” nel campo della politica e che ha raccolto finora l'adesione di oltre duecento parlamentari appartenenti a tutti gli schieramenti politici;

RITENUTO che la politica per prima, e quindi anche tutti coloro che sono stati chiamati a rappresentare le istituzioni democratiche a tutti i livelli, dovrebbe imporsi delle regole di comportamento e confini da non oltrepassare mai mantenendo il libero confronto delle idee, persino lo scontro vivace e trasparente, lontano dall'insulto e dall'odio, con la trasformazione dell'avversario in un nemico da annientare ed umiliare;

VISTO il “Manifesto della comunicazione non ostile per la politica” redatto dall'Associazione no profit Parole O_Stili ed allegato al presente atto quale parte integrante (all. 1);

RITENUTO di condividere lo spirito e le finalità del “Manifesto della comunicazione non ostile per la politica” e consapevole dell'importanza del dibattito pubblico quale momento di crescita per tutti e quindi di affermare un uso corretto del significato delle parole improntato al rispetto ed alla dignità di tutte le persone, sia online sia offline;

Considerato che negli ultimi anni, si è avuto un incremento di utilizzo, attraverso i social ma non solo, di parole razziste, omofobe e sessiste, che citate da referenti politici, possono scatenare reazioni ancor più gravemente pesanti;

ADERISCE

- al “Manifesto della comunicazione non ostile per la politica” redatto dall'Associazione no profit Parole O_Stili;

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- a raccogliere le eventuali sottoscrizioni al Manifesto da parte dei singoli consiglieri comunali e proporre tali modalità ai componenti della Giunta Comunale;

- a promuovere l'adesione al Manifesto presso i Consigli di Quartiere della città, sensibilizzando e coinvolgendo in primo luogo i loro Presidenti e tutti i consiglieri.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli

29: Luca Milani, Benedetta Albanese, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Roberto De Blasi, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio,

Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna

contrari	0:	
astenuti	1:	Alessandro Emanuele Draghi,
non votanti	0:	

essendo presenti 30 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Risoluzione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 8 -	05/03/2020	20/03/2020	27/07/2020	Favorevole su atto emendato con l'accordo del proponente

Ora:17:28

Verbale: 553

DELIBERAZIONE N.: 2020/00366

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738 e ss. - Approvazione delle aliquote 2020 e del Regolamento

Soggetto/i proponente/i: Federico Gianassi

Ufficio proponente: DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - 25/09/2020 Favorevole di tutti i presenti Collegio dei revisori - 19/09/2020

17:28: Interviene Gianassi Federico Interviene illustrando entrambe le Delibere e cioè la n. 366 e la n. 377

17:48: Interviene Milani Luca

17:48: Interviene Fratini Massimo

17:54: Interviene Milani Luca

17:54: Interviene Cellai Jacopo

17:59: Interviene Milani Luca

17:59: Interviene Draghi Alessandro

18:01: Interviene Milani Luca

18:01: Interviene Conti Enrico

18:01: Esce dall'aula Moro Bundu Antonella

18:06: Interviene Milani Luca

18:06: Interviene Asciuti Andrea

18:08: Interviene Milani Luca

18:08: Interviene Del Panta Marco

18:09: Esce dall'aula De Blasi Roberto

18:11: Interviene Milani Luca

18:11: Interviene Bussolin Federico

18:16: Interviene Milani Luca

18:16: Interviene Albanese Benedetta

18:17: Esce dall'aula Asciuti Andrea

18:21: Interviene Milani Luca

18:21: Interviene Palagi Dmitrij

18:23: Interviene Milani Luca

18:23: Interviene Armentano Nicola

18:28: Interviene Milani Luca

18:28: Interviene Bocci Ubaldo

18:30: Interviene Milani Luca

18:30: Interviene Gianassi Federico per replica

18:34: Interviene Milani Luca

18:34: Interviene Gianassi Federico chiede per entrambe le delibere la votazione dell'immediata eseguibilità

18:35: Interviene Milani Luca

18:35: Interviene Fratini Massimo illustra l'emendamento n. 1 alla delib. n. 366/2020

Presentato dai consiglieri Fratini, Bocci, Conti, Perini, Giorgetti, Monti, Dardano, Cocollini, Bonanni

18:38: Interviene Milani Luca

18:38 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

18:39: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Non Votanti

Palagi Dmitrij

18:39 Il Presidente pone in votazione la Delibera 366/2000

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

18:40: Esito: Approvato Emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Calistri Leonardo,Cocollini Emanuele,Conti Enrico,Dardano Mimma,Del Panta Marco,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Monaco Michela,Montelatici Antonio,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Ruffilli Mirco,Sparavigna Laura

Non Votanti

Draghi Alessandro,Palagi Dmitrij

18:40: Interviene Milani Luca e pone in votazione l'immediata eseguibilità della Delibera 366/2000

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

18:40: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Calistri Leonardo,Cocollini Emanuele,Conti Enrico,Dardano Mimma,Del Panta Marco,Di Puccio Stefano,Draghi Alessandro,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Monaco Michela,Montelatici Antonio,Monti Maria Grazia,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Ruffilli Mirco,Sparavigna Laura

Non Votanti

Palagi Dmitrij

ALLEGATO N. 1 – Proposta di Delibera 2020/00366 con propri allegati

ALLEGATO N. 2 – Emendamento n. 1 alla Delibera 2020/00366 a firma Fratini – APPROVATA

ALLEGATO N. 3 – DELIBERA 2020/C/00034– APPROVATA EMENDATA



Proposta di Deliberazione per il Consiglio

**Posizione Organizzativa (P.O.)
Gestione IMU, TASI, TARI e
Pubbliche Affissioni**

Livello Superiore: Direzione Risorse finanziarie
Servizio Entrate e Recupero Evasione

Responsabile: Davide Zenti
Data Richiesta: 13/07/2020
Numero: 2020/00366
Proponente: Federico Gianassi
Altri Proponenti:

Estensore: Francesco Nantelè
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738 e ss. - Approvazione delle aliquote 2020 e del Regolamento

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020/2022 ed allegati di legge;
- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) aveva istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- nella I.U.C. agivano le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituivano tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservavano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducevano, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1, comma 738, ha disposto che l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha istituito la nuova IMU, fornendone disciplina nelle successive disposizioni di cui ai commi 739 e seguenti;

RICHIAMATE le seguenti le disposizioni riguardanti la nuova IMU contenute nel suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nello specifico, per quanto attiene alle aliquote:

- il comma 740, per il quale il possesso dell'abitazione principale (e relative pertinenze) o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma successivo 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,5 per cento dando facoltà al Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749, il quale stabilisce che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, secondo il quale l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, per il quale, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati è pari allo 0,1 per cento, posto che i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 752, secondo il quale l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, il quale dispone che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, secondo il quale per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 744, che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, esclusi gli immobili del gruppo D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i commi 756 e 757, letti alla luce della Risoluzione 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, consentono ai Comuni per l'anno 2020 di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 senza le limitazioni di cui al comma 756 e comunque, sino all'adozione del decreto di cui a tale comma, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2018/C/00067 del 17/12/2018 - con le relative argomentazioni, motivazioni e richiami normativi in essa contenuti - per effetto della quale erano state stabilite le aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2019 con la relativa disciplina applicativa;

CONSIDERATO che tali aliquote erano state confermate per il 2020, nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione del corrente anno, per effetto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che le tariffe e le aliquote dei tributi locali, in assenza di esplicita determinazione o modifica delle stesse entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, debbano intendersi prorogate di anno in anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO dell'abolizione della TASI per effetto del sopra richiamato comma 738 della Legge n. 160/2019 e della necessità di approvare con apposita delibera le aliquote IMU per l'anno 2020 in quanto, essendo stata abrogata la previgente imposta, non possono essere automaticamente applicate le aliquote approvate per l'anno 2019 poiché relative ad un tributo formalmente soppresso, pena l'applicazione, in caso di mancata approvazione di nuove aliquote, delle aliquote base disposte dalla L. n. 160/2019;

RITENUTO comunque di mantenere il più possibile invariato l'impianto impositivo stabilito con le aliquote IMU già adottate per l'anno 2019 - integrandovi le aliquote relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui ai sopra richiamati commi 750 e

751 della Legge n. 160/2019, già soggetti a TASI, applicandovi l'aliquota base dello 0,1% – e di approvare le aliquote 2020 nelle fattispecie e misure contenute nel prospetto aliquote allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO in particolare per quanto attiene agli immobili locati a canone "concordato" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98, di voler rideterminare il relativo quadro delle aliquote, al fine sia di facilitare gli adempimenti dei contribuenti in merito al tributo, sia per agevolare e rendere ancor più efficaci i controlli da parte dell'ente impositore, prevedendo le seguenti fattispecie:

- I. *immobile accampionato a civile abitazione interamente locato con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti - a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile - aliquota 0,76%*
- II. *immobile accampionato a civile abitazione, interamente locato a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti - inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dai vigenti accordi territoriali per la fascia e tipologia di immobile di riferimento a cui appartiene l'immobile - aliquota 0,62%*

e stabilendo che:

- per effetto dell'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ai fini della determinazione dell'imposta, le suddette aliquote IMU sono applicate in misura ridotta al 75%, e quindi si attestano sullo 0,57% per la fattispecie sub I e sullo 0,46% per la fattispecie sub II;
- la suddetta riduzione di legge si applica anche per le eventuali pertinenze (nel numero massimo di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concesse in locazione unitamente all'abitazione, sulla aliquota ordinaria del 1,06% che quindi si attesta sullo 0,795%;
- la fattispecie, in presenza degli altri requisiti richiesti, si applica dalla data di acquisizione della residenza anagrafica da parte dell'inquilino.

DATO ATTO, altresì, che a seguito degli effetti economici negativi prodottisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sugli esercizi commerciali in maggior parte costretti alla chiusura temporanea durante il periodo di "lockdown" e comunque danneggiati dai provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità per limitare gli spostamenti delle persone, è ritenuto opportuno, al fine di favorire la ripresa economica post-COVID 19, contribuire a sostenere le attività commerciali e produttive - in affiancamento alla misura statale denominata "bonus affitti" disposta dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle attività aventi sede in immobili oggetto di locazione ad uso non abitativo o di affitto d'azienda - incentivando la riduzione dei canoni degli affitti commerciali con l'introduzione di una aliquota IMU specifica, concessa limitatamente all'anno 2020, per:

immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 - aliquota 0,76%;

DATO ATTO, inoltre, della specifica disciplina applicativa in ordine alle seguenti fattispecie, anch'esse, oggetto di conferma per il 2020:

- I. *immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione - aliquota 0,46%*

e

- II. *immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione - aliquota 0,76%*

Per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.). Non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile. L'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di inizio attività, secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze.

- III. *immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1) - aliquota 0,76%*

e

- IV. *immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU o concessi in locazione ove venga attivato nel corso dell'anno l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1) - aliquota 0,76%*

a. deve intendersi come nuova libreria l'esercizio commerciale attivato nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;

b. nel caso in cui l'attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell'anno;

c. la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;

d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;

V. *immobili appartenenti alle categorie catastali C e A/10, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario, giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado - aliquota 0,50%*

e

VI. *immobili appartenenti alla categoria catastale D, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario, giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado - aliquota 0,76%*

a. deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;

b. per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso dell'anno;

c. la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;

d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020 a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;

e. salvo eventuali ulteriori e diverse decisioni da parte della Giunta Comunale, sono riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota IMU le zone già individuate con delibera della Giunta n. 2018/G/00076;

DATO ATTO, infine, che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, per poter fruire dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), dell'allegato prospetto, nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nelle ipotesi di casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario dei figli e di unità immobiliare posseduta da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione,

redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta, specificandosi che, laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dato atto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria sul settore turistico, dispone che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia" il quale, in considerazione del protrarsi degli effetti economici connessi all'emergenza sanitaria, dispone che per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

dando atto che cinema e teatri aventi i requisiti di cui al sopra riportato punto d), sono assoggettati ad IMU per la rata di acconto con l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% prevista al punto k) dell'allegato prospetto aliquote, operando per gli stessi l'esenzione di legge solo per la rata di saldo;

RITENUTO, per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati e di effettuare i necessari controlli, di prevedere - ai fini della fruizione della suddetta esenzione - la presentazione di una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;

CONSIDERATO infine necessario, in virtù dell'istituzione della nuova imposta a decorrere dal 01/01/2020, approvare il relativo Regolamento al fine di disciplinare la nuova IMU, atteso quanto previsto dall'art. 1, comma 777, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui al testo allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

PRESO ATTO del parere del Collegio dei revisori del Comune di Firenze del prot. ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, alla luce di quanto esposto nella premessa, le aliquote IMU per l'anno 2020 contenute nel prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) DI DARE ATTO che le suddette aliquote IMU hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che, in assenza di specifica deliberazione o diversa previsione normativa, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, fatta eccezione per la fattispecie di cui alla lettera r) del suddetto prospetto allegato, adottata limitatamente all'anno d'imposta 2020 quale misura contingente, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

3) DI DARE ATTO, inoltre, che:

- I. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere c) e j) del prospetto aliquote di cui al punto 1, per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.). Non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile. L'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di inizio attività, secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
- II. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere m) e n) del prospetto aliquote di cui al punto 1, vale la seguente disciplina:
 - a. deve intendersi come nuova libreria l'esercizio commerciale attivato nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;

- b. nel caso in cui l'attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell'anno;
- c. la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;

III. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere f) e o) del prospetto aliquote di cui al punto 1, vale la seguente disciplina:

- a. deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- b. per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso dell'anno;
- c. la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020 a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
- e. salvo eventuali ulteriori e diverse decisioni da parte della Giunta Comunale, sono riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota IMU le zone già individuate con delibera della Giunta n. 2018/G/00076;

IV. ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, per poter fruire dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), del prospetto aliquote di cui al punto 1, nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nelle ipotesi di casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario dei figli e di unità immobiliare posseduta da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta, specificandosi che, laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

V. per disposizione dell'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria sul settore turistico, per l'anno 2020 non è dovuta la **prima rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere

per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VI. per disposizione dell'art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia", in considerazione del protrarsi degli effetti economici connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 non è dovuta la **seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

dando atto che cinema e teatri aventi i requisiti di cui al sopra riportato punto d), sono assoggettati ad IMU per la rata di acconto con l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% prevista al punto k) dell'allegato prospetto aliquote, operando per gli stessi l'esenzione di legge solo per la rata di saldo;

VII. per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati di cui ai punti V e VI e di effettuare i necessari controlli, il soggetto passivo d'imposta - ai fini della fruizione della suddetta esenzione di legge - deve presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;

4) DI APPROVARE, altresì, l'allegato "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU)" - adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - avente vigore dal 01/01/2020 (Allegato B);

5) DI DARE ATTO, infine, che - secondo le istruzioni attualmente impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 - la presente deliberazione, in assenza di adozione del Decreto di cui al comma 756 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Proposta di Deliberazione

**Posizione Organizzativa (P.O.)
Gestione IMU, TASI, TARI e
Pubbliche Affissioni**

Livello Superiore: Direzione Risorse finanziarie
Servizio Entrate e Recupero Evasione

Responsabile: Davide Zenti
Data Richiesta: 13/07/2020
Numero Proposta: 2020/00366
Relatore: Federico Gianassi
Altri Proponenti:

Estensore: Francesco Nantele
Pareri Istruttori:

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738 e ss. - Approvazione delle aliquote 2020 e del Regolamento

N.	Descrizione	Tipo	Annotazioni
1	Allegato B - Regolamento IMU 2020	Integrante	
2	Allegato A - Schema aliquote IMU 2020	Integrante	



⇒ ALIQUOTE IMU 2020

Aliquota ordinaria	1,06%
---------------------------	--------------

ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:

a) fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,10%
b) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133	0,10%
c) immobili appartenenti a <u>categorie diverse dalla categoria catastale D</u> , di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione	0,46%
d) unità immobiliari civili abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A/2 a A/7 ed altre unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B e C in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile	0,46%
e) immobile accampionato a civile abitazione interamente locato a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile, con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti - inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dai vigenti accordi territoriali per la fascia e tipologia di immobile di riferimento a cui appartiene l'immobile	(0,62%) ↓ 0,46%
f) immobili appartenenti alle categorie catastali C e A/10, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado	0,50%

g) immobile accampionato a civile abitazione interamente locato con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti - a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile	(0,76%) ↓ 0,57%
h) immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale (e fattispecie assimilate dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU) e relative pertinenze	0,60%
i) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile	0,76%
j) immobili appartenenti alla <u>categoria catastale D</u> , di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione	0,76%
k) sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta	0,76%
l) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio in via esclusiva di un'attività lavorativa artigianale o commerciale facente parte degli "Esercizi Storici Fiorentini" ed inserita nell'apposito albo comunale	0,76%
m) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1)	0,76%
n) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU o concessi in locazione ove venga attivato nel corso dell'anno l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1)	0,76%
o) immobili appartenenti alla categoria catastale D, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado	0,76%

SEGUE →

<p>p) unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicata limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto</p>	<p>0,99%</p>
<p>q) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività lavorativa o commerciale</p>	<p>1,04%</p>
<p>r) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 (agevolazione concessa limitatamente all'anno 2020 per emergenza economica COVID 19)</p>	<p>0,76%</p>



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738 e ss.)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Decorrenza dell'imposta e presupposto impositivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e della detrazione
- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 7 - Applicazione della detrazione di imposta
- Art. 8 - Assimilazioni all'abitazione principale
- Art. 9 - Esenzioni ed esclusioni dall'imposta
- Art. 10 - Riduzioni
- Art. 11 - Quota riservata allo Stato
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Controllo e verifica
- Art. 14 - Liquidazione e accertamento
- Art. 15 - Dichiarazione e variazioni ai fini IMU
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Contenzioso
- Art. 18 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (di seguito anche IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Il regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 2

Decorrenza dell'imposta e presupposto impositivo

1. L'IMU, come disciplinata dal presente regolamento, decorre dal 1° gennaio 2020. Da tale data cessa l'applicazione della precedente Imposta Municipale propria, istituita nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, e disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni e dal precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2012/C/00020 del 07/05/2012.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ~~compresi i terreni agricoli~~, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate - non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e delle pertinenze delle stesse, secondo quanto specificato ai successivi artt. 5, 6 e 8.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili, a qualsiasi uso destinati;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (*leasing*). Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice il quale costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e della detrazione

1. Le aliquote e la detrazione IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge, sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali deroghe normativamente previste, e prestano effetto dal 1° gennaio del medesimo anno.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo degli eventuali limiti previsti dalla legge per determinate fattispecie ed ispirandosi a criteri di equità fiscale, nonché in ottemperanza alle esigenze finanziarie del Comune di Firenze.
3. Le aliquote e la detrazione di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 776, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli eventuali adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento e le relative sanzioni in caso di inadempimento.

Art. 5

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio. In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.
3. L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 6

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in ordine alla definizione di pertinenza ai fini IMU, costituisce

pertinenza dell'abitazione principale anche l'unità iscritta in catasto congiuntamente all'unità abitativa. In questo caso tale unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto dalla legge per ciascuna delle categorie catastali.

2. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

Art. 7

Applicazione della detrazione di imposta

1. Per le unità immobiliari di cui all'art. 5 del presente Regolamento, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la detrazione di imposta è determinata dall'art. 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 del precedente art. 5, la suddetta detrazione è applicata una sola volta.
2. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione a tale scopo nel corso dell'anno.
3. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate dalla legge e dal precedente art. 6.

Art. 8

Assimilazioni all'abitazione principale

1. L'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, deve essere considerata - a condizione che non sia locata - direttamente adibita ad abitazione principale e pertanto:
 - se essa appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 alla stessa si applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
 - se essa appartiene alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 non è soggetta all'imposta.

Le relative pertinenze, come definite al precedente art. 6, seguono il regime impositivo dell'immobile principale.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posti sul confine comunale, accatastrati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel

Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, si applica l'aliquota dell'abitazione principale, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.

3. Gli immobili che, parimenti, sono posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, e costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, ma appartengono alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 sono assimilati all'abitazione principale e pertanto non soggetti all'applicazione dell'imposta.
4. Restano ferme le eventuali ulteriori fattispecie di assimilazione all'abitazione principale obbligatoriamente disposte per legge.

Art. 9

Esenzioni e esclusioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste in tale norma applicandosi, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, nonché il Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200/2012;
- h. a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- i. i terreni agricoli indicati nel comma 758 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. L'IMU non si applica, oltre che alle abitazioni principali e fattispecie assimilate dal presente regolamento - ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché alle pertinenze delle medesime, come definite al precedente articolo 6, anche alle seguenti fattispecie, in quanto assimilate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra, il soggetto passivo presenta, ~~a pena di decadenza~~ entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
 3. Sono da considerare inoltre esenti dall'Imposta Municipale propria (IMU) - secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 - gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, esclusivamente destinati allo svolgimento con modalità non commerciali, nel rispetto dei requisiti prescritti dal D.M. n. 200/2012, di attività educativa, nidi d'infanzia a seguito di accreditamento, nonché di attività scolastica di scuole paritarie di ogni ordine e grado. Ai sensi dell'art. 1, comma 777, lettera e), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono esenti da IMU anche gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da privati o da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, da questi concessi in comodato d'uso gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, nonché ad enti non commerciali individuati secondo

la norma sopra richiamata, esclusivamente per l'esercizio per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari e, comunque, con l'esclusione di qualsiasi attività in forma commerciale.

Art. 10 Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, lettere a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e dalla L.R. n. 65/2014.
Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stata emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 3, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92 "Base imponibile". Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

6. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 4, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

Articolo 11

Quota riservata allo stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio. Nel caso in cui il Comune abbia deliberato per i suddetti immobili un'aliquota superiore a quella dello 0,76% la differenza d'imposta deve essere versata in favore del Comune.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello eventualmente relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta di spettanza erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari - per ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria - proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese in cui avviene il trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Nel caso in cui le suddette date cadessero di sabato, di domenica o in un giorno festivo, la scadenza deve intendersi automaticamente prorogata per legge al primo giorno feriale successivo.
3. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 valgono le regole di versamento previste dal successivo comma 763.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante le modalità previste dal comma 765 vale a dire tramite esclusivo utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo,

ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

5. Il pagamento deve essere effettuato - secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. I versamenti effettuati per errore dal titolare di un immobile per conto di altri contitolari possono essere considerati regolarmente eseguiti ai fini della sistemazione della posizione contributiva del soggetto non pagante.

Art. 13

Controllo e verifica

1. Il Comune, ai sensi del comma 742 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa l'eventuale quota spettante allo Stato, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. La Giunta municipale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche date rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.

Art. 14

Liquidazione e accertamento

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296, come richiamati dal comma 776, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e con il regime sanzionatorio previsto dai precedenti commi 774 e 775.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si applica esclusivamente alle aree fabbricabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e con il regolamento comunale che disciplina tale istituto.

3. Il pagamento di somme contestate a seguito di provvedimenti di accertamento – comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi – non è dovuto se l'importo è inferiore o uguale a euro 30.

Art. 15

Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

1. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate, anche in via telematica, dai soggetti passivi dell'imposta, utilizzando il modello e con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 769, art. 1, Legge 27 dicembre 2009 n. 160, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a quello oggetto di denuncia, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione con le modalità previste dal comma 770, art. 1, Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 16

Rimborsi

1. I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296, come richiamati dal comma 776, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessa di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.
3. Il contribuente che abbia erroneamente effettuato in favore del Comune di Firenze un versamento IMU spettante ad un'altra amministrazione comunale, può richiederne il riversamento in favore del comune competente. Nella richiesta il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce l'errato versamento, il comune destinatario delle somme. E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di trattenere in tutto o in parte le suddette somme nel caso in cui il

contribuente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento in relazione a propri immobili siti in Firenze.

4. La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi inferiori o uguali a euro 12.

Art. 17 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'IMU sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss. mm. e ii.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi da 738 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n 160 nonché ogni altra normativa vigente da questi richiamata o comunque applicabile al tributo.
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

N 1

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA FRATINI + ALTRI
IL 25.09.2020 ore 10,30

Emendamenti alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 2020/00366 ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) – Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738 e ss. - Approvazione delle aliquote 2020 e del Regolamento"

Nella parte narrativa della proposta di deliberazione, sostituire il seguente punto:

DATO ATTO, altresì, che a seguito degli effetti economici negativi prodottisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sugli esercizi commerciali in maggior parte costretti alla chiusura temporanea durante il periodo di "lockdown" e comunque danneggiati dai provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità per limitare gli spostamenti delle persone, è ritenuto opportuno, al fine di favorire la ripresa economica post-COVID 19, contribuire a sostenere le attività commerciali e produttive - in affiancamento alla misura statale denominata "bonus affitti" disposta dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle attività aventi sede in immobili oggetto di locazione ad uso non abitativo o di affitto d'azienda – incentivando la riduzione dei canoni degli affitti commerciali con l'introduzione di una aliquota IMU specifica, concessa limitatamente all'anno 2020, per:

immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 – aliquota 0,76%;

con il seguente:

DATO ATTO, altresì, che a seguito degli effetti economici negativi prodottisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sugli esercizi commerciali in maggior parte costretti alla chiusura temporanea durante il periodo di "lockdown" e comunque danneggiati dai provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità per limitare gli spostamenti delle persone, è ritenuto opportuno, al fine di favorire la ripresa economica post-COVID 19, contribuire a sostenere le attività commerciali e produttive - in affiancamento alla misura statale denominata "bonus affitti" disposta dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle attività aventi sede in immobili oggetto di locazione ad uso non abitativo o di affitto d'azienda – incentivando la riduzione dei canoni degli affitti commerciali con l'introduzione di una aliquota IMU specifica, concessa limitatamente all'anno 2020, per:

immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 – aliquota 0,76%;

Sostituire il punto r) dell'allegato A della delibera la cui formulazione attuale è la seguente:

r) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 (agevolazione concessa limitatamente all'anno 2020 per emergenza economica COVID 19)

con il seguente:


r) immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 (agevolazione concessa limitatamente all'anno 2020 per emergenza economica COVID 19)

Sostituire il punto 3) VII del dispositivo, la cui attuale formulazione è la seguente:

per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati di cui ai punti V e VI e di effettuare i necessari controlli, il soggetto passivo d'imposta - ai fini della fruizione della suddetta esenzione di legge - deve presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;


con il seguente:

per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati di cui ai punti V e VI e di effettuare i necessari controlli, il soggetto passivo d'imposta - ai fini della fruizione della suddetta esenzione di legge - deve presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui usufruisce dell'agevolazione, una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;




Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio Entrate e recupero evasione
Dott. Davide Zenti




Parere favorevole di regolarità contabile, tenuto conto dell'emendamento al bilancio conseguente, ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore delle Risorse Finanziarie
Dott.ssa Francesca Cassandrini



Parere del Collegio dei revisori del Conti

Positivo



PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA / CONTABILE


ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

REG. TECNICA: POSITIVO

28/09/2020

DATA

FIRMA





ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00034 (PROPOSTA N. 2020/00366)

ARGOMENTO N.553

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738 e ss. - Approvazione delle aliquote 2020 e del Regolamento

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 14.43 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Michela Monaco, Benedetta Albanese, Patrizia Bonanni

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Michela MONACO
Leonardo CALISTRJ	Antonio MONTELATICI
Emanuele COCCOLINI	Dmitrij PALAGI
Enrico CONTI	Renzo PAMPALONI
Mimma DARDANO	Letizia PERINI
Marco DEL PANTA	Massimiliano PICCIOLI
Stefano DI PUCCIO	Mirco RUFILLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Maria Federica GIULIANI
Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI
Roberto DE BLASI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S
IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020/2022 ed allegati di legge;
- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) aveva istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- nella I.U.C. agivano le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituivano tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservavano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducevano, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1, comma 738, ha disposto che l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha istituito la nuova IMU, fornendone disciplina nelle successive disposizioni di cui ai commi 739 e seguenti;

RICHIAMATE le seguenti le disposizioni riguardanti la nuova IMU contenute nel suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nello specifico, per quanto attiene alle aliquote:

- il comma 740, per il quale il possesso dell'abitazione principale (e relative pertinenze) o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma successivo 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,5 per cento dando facoltà al Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749, il quale stabilisce che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, secondo il quale l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, per il quale, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento, posto che i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 752, secondo il quale l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 753, il quale dispone che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, secondo il quale per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 744, che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, esclusi gli immobili del gruppo D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i commi 756 e 757, letti alla luce della Risoluzione 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, consentono ai Comuni per l'anno 2020 di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 senza le limitazioni di cui al comma 756 e comunque, sino all'adozione del decreto di cui a tale comma, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2018/C/00067 del 17/12/2018 - con le relative argomentazioni, motivazioni e richiami normativi in essa contenuti - per effetto della quale erano state stabilite le aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2019 con la relativa disciplina applicativa;

CONSIDERATO che tali aliquote erano state confermate per il 2020, nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione del corrente anno, per effetto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che le tariffe e le aliquote dei tributi locali, in assenza di esplicita determinazione o modifica delle stesse entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, debbano intendersi prorogate di anno in anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO dell'abolizione della TASI per effetto del sopra richiamato comma 738 della Legge n. 160/2019 e della necessità di approvare con apposita delibera le aliquote IMU per l'anno 2020 in quanto, essendo stata abrogata la previgente imposta, non possono essere automaticamente applicate le aliquote approvate per l'anno 2019 poichè relative ad un tributo formalmente soppresso, pena l'applicazione, in caso di mancata approvazione di nuove aliquote, delle aliquote base disposte dalla L. n. 160/2019;

RITENUTO comunque di mantenere il più possibile invariato l'impianto impositivo stabilito con le aliquote IMU già adottate per l'anno 2019 - integrandovi le aliquote relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui ai sopra richiamati commi 750 e 751 della Legge n. 160/2019, già soggetti a TASI, applicandovi l'aliquota base dello 0,1% - e di approvare le aliquote 2020 nelle fattispecie e misure contenute nel prospetto aliquote allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO in particolare per quanto attiene agli immobili locati a canone "concordato" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98, di voler rideterminare il relativo quadro delle aliquote, al fine sia di facilitare gli adempimenti dei contribuenti in merito al tributo, sia per agevolare e rendere ancor più efficaci i controlli da parte dell'ente impositore, prevedendo le seguenti fattispecie:

- I. *immobile accampionato a civile abitazione interamente locato con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti - a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile - aliquota 0,76%*

- II. *immobile accampionato a civile abitazione, interamente locato a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti - inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dai vigenti accordi territoriali per la fascia e tipologia di immobile di riferimento a cui appartiene l'immobile - aliquota 0,62%*

e stabilendo che:

- per effetto dell'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ai fini della determinazione dell'imposta, le suddette aliquote IMU sono applicate in misura ridotta al 75%, e quindi si attestano sullo **0,57%** per la fattispecie sub I e sullo **0,46%** per la fattispecie sub II;
- la suddetta riduzione di legge si applica anche per le eventuali pertinenze (nel numero massimo di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concesse in locazione unitamente all'abitazione, sulla aliquota ordinaria del 1,06% che quindi si attesta sullo 0,795%;
- la fattispecie, in presenza degli altri requisiti richiesti, si applica dalla data di acquisizione della residenza anagrafica da parte dell'inquilino.

DATO ATTO, altresì, che a seguito degli effetti economici negativi prodottisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sugli esercizi commerciali in maggior parte costretti alla chiusura temporanea durante il periodo di "lockdown" e comunque danneggiati dai provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità per limitare gli spostamenti delle persone, è ritenuto opportuno, al fine di favorire la ripresa economica post-COVID 19, contribuire a sostenere le attività commerciali e produttive - in affiancamento alla misura statale denominata "bonus affitti" disposta dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle attività aventi sede in immobili oggetto di locazione ad uso non abitativo o di affitto d'azienda - incentivando la riduzione dei canoni degli affitti commerciali con l'introduzione di una aliquota IMU specifica, concessa limitatamente all'anno 2020, per:

immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 -aliquota 0,76%;

DATO ATTO, inoltre, della specifica disciplina applicativa in ordine alle seguenti fattispecie, anch'esse oggetto di conferma per il 2020:

- I. *immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione - aliquota 0,46%*
e
- II. *immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione - aliquota 0,76%*

Per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.). Non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile. L'agevolazione IMU compete per

l'anno 2020, a decorrere dalla data di inizio attività, secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze.

III. *immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1) – aliquota 0,76%*

e
IV. *immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU o concessi in locazione ove venga attivato nel corso dell'anno l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1) – aliquota 0,76%*

a. deve intendersi come nuova libreria l'esercizio commerciale attivato nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;

b. nel caso in cui l'attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell'anno;

c. la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;

d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;

V. *immobili appartenenti alle categorie catastali C e A/10, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario, giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado - aliquota 0,50%*

e
VI. *immobili appartenenti alla categoria catastale D, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario, giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado - aliquota 0,76%*

a. deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;

b. per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso dell'anno;

c. la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;

d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020 a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;

e. salvo eventuali ulteriori e diverse decisioni da parte della Giunta Comunale, sono riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota IMU le zone già individuate con delibera della Giunta n. 2018/G/00076;

DATO ATTO, infine, che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, per poter fruire dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), dell'allegato prospetto, nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nelle ipotesi di casa

familiare assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario dei figli e di unità immobiliare posseduta da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta, specificandosi che, laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dato atto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria sul settore turistico, dispone che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia" il quale, in considerazione del protrarsi degli effetti economici connessi all'emergenza sanitaria, dispone che per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

dando atto che cinema e teatri aventi i requisiti di cui al sopra riportato punto d), sono assoggettati ad IMU per la rata di acconto con l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% prevista al punto k) dell'allegato prospetto aliquote, operando per gli stessi l'esenzione di legge solo per la rata di saldo;

RITENUTO, per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati e di effettuare i necessari controlli, di prevedere - ai fini della fruizione della suddetta esenzione - la presentazione di una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;

CONSIDERATO infine necessario, in virtù dell'istituzione della nuova imposta a decorrere dal 01/01/2020, approvare il relativo Regolamento al fine di disciplinare la nuova IMU, atteso quanto previsto dall'art. 1, comma 777, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui al testo allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze del 19.9.2020 prot. 243265 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, alla luce di quanto esposto nella premessa, le aliquote IMU per l'anno 2020 contenute nel prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) DI DARE ATTO che le suddette aliquote IMU hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che, in assenza di specifica deliberazione o diversa previsione normativa, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, fatta eccezione per la fattispecie di cui alla lettera r) del suddetto prospetto allegato, adottata limitatamente all'anno d'imposta 2020 quale misura contingente, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

3) DI DARE ATTO, inoltre, che:

- I. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere c) e j) del prospetto aliquote di cui al punto 1, per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.). Non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile. L'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di inizio attività, secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
- II. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere m) e n) del prospetto aliquote di cui al punto 1, vale la seguente disciplina:
 - a. deve intendersi come nuova libreria l'esercizio commerciale attivato nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
 - b. nel caso in cui l'attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell'anno;
 - c. la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
 - d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
- III. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere f) e o) del prospetto aliquote di cui al punto 1, vale la seguente disciplina:
 - a. deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;

- b. per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso dell'anno;
 - c. la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
 - d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020 a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
 - e. salvo eventuali ulteriori e diverse decisioni da parte della Giunta Comunale, sono riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota IMU le zone già individuate con delibera della Giunta n. 2018/G/00076;
- IV. ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, per poter fruire dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), del prospetto aliquote di cui al punto 1, nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nelle ipotesi di casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario dei figli e di unità immobiliare posseduta da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta, specificandosi che, laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
- V. per disposizione dell'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria sul settore turistico, per l'anno 2020 non è dovuta la **prima rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- VI. per disposizione dell'art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia", in considerazione del protrarsi degli effetti economici connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 non è dovuta la **seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

dando atto che cinema e teatri aventi i requisiti di cui al sopra riportato punto d), sono assoggettati ad IMU per la rata di acconto con l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% prevista al punto k) dell'allegato prospetto aliquote, operando per gli stessi l'esenzione di legge solo per la rata di saldo;

VII. per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati di cui ai punti V e VI e di effettuare i necessari controlli, il soggetto passivo d'imposta - ai fini della fruizione della suddetta esenzione di legge - deve presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui usufruisce dell'agevolazione una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;

4) DI APPROVARE, altresì, l'allegato "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU)" - adottato ai sensi dell'art. 52 del D, Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - avente vigore dal 01/01/2020 (Allegato B);

5) DI DARE ATTO, infine, che - secondo le istruzioni attualmente impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 - la presente deliberazione, in assenza di adozione del Decreto di cui al comma 756 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 07/09/2020	Il Dirigente/Direttore Davide Zenti
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 08/09/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli

22: Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata

Bianchi, Patrizia Bonanni, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna

contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	2:	Alessandro Emanuele Draghi, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 24 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Maria Grazia MONTI

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si ha come risultato il medesimo esito riportato in sede di votazione della delibera in oggetto.

favorevoli	24:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Dmitrij Palagi,

essendo presenti 25 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	14/09/2020	29/09/2020	25/09/2020	Favorevole di tutti i presenti
Collegio dei revisori	09/09/2020	---	19/09/2020	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO B - REGOLAMENTO IMU 2020
- ALLEGATO A - SCHEMA ALIQUOTE IMU 2020
- PARERE COLLEGIO DEI REVISORI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Carla De Ponti

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:18:41

Verbale: 554

DELIBERAZIONE N.: 2020/00377

OGGETTO: Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-19

Soggetto/i proponente/i: Federico Gianassi

Ufficio proponente: DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - 25/09/2020 Favorevole di tutti i presenti Collegio dei revisori - 19/09/2020

18:41: Interviene Milani Luca riferisce che avendo l'Assessore Gianassi già presentato la delibera, si procede al dibattito

18:41: Interviene Fratini Massimo

18:44: Interviene Milani Luca

18:44: Interviene Draghi Alessandro presenta l'emendamento n. 1 alla Prop. di Delib. 377/2020

18:45: Interviene Milani Luca

18:45: Interviene Fratini Massimo

18:47: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento n. 1 alla Prop. di Delib. 377/2020

18:48 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 5

Contrari: 20

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

18:49: Esito: Respinto

Favorevoli

Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Coccolini Emanuele, Draghi Alessandro, Monaco Michela

Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

18:49: Interviene Milani Luca

18:49: Interviene Fratini Massimo presenta l'emendamento n. 2 alla Prop. di Delib. 377/2020

18:53: Interviene Milani Luca

18:53: Interviene Conti Enrico

18:55: Interviene Milani Luca

18:56 Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 24

Contrari: 0

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

18:56: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Draghi Alessandro

Non Votanti

Palagi Dmitrij

18:57 Il Presidente pone in votazione la Delibera 377/2020

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 2

Non Votanti: 1

18:57: Esito: Approvato emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

Cellai Jacopo, Draghi Alessandro

Non Votanti

Palagi Dmitriy

18:58 Il presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto.

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 23

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

18:58: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Non Votanti

Palagi Dmitriy

18:58: Interviene Milani Luca Informa il Consiglio che sono stati presentati n. 3 Ordini del Giorno collegati alla Delibera 366/2020 (Verb. N. 553). Il Presidente propone che gli Ordini del Giorno 2020/975, 2020/976, 2020/977 debbano essere inviati con urgenza nella Commissione Competente n. 1

18:59: Interviene Draghi Alessandro accettando la proposta del Presidente Milani

18:59: Interviene Milani conferma che le domande d'attualità verranno trasformate in Interrogazioni Urgenti.

Toglie la seduta alle ore 19,00

ALLEGATO N. 1 – Proposta di Delibera 2020/00377 -

ALLEGATO N. 2 - Emendamento n. 1 alla Delibera 2020/00377 a firma Draghi - RESPINTA

ALLEGATO N. 3 - Emendamento n. 2 alla Delibera 2020/00377 a firma Fratini- APPROVATA

ALLEGATO N. 4 - Delibera 2020/C/00035 – APPROVATA EMENDATA



Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Servizio Entrate e Recupero Evasione

Livello Superiore: Direzione Risorse finanziarie

Responsabile: Francesca Cassandrini

Data Richiesta: 31/08/2020

Numero: 2020/00377

Proponente: Federico Gianassi

Altri Proponenti:

Estensore: Davide Zenti

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del C.C. n.70 del 23/12/2019 , avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020 - 2022: approvazione note di aggiornamento al DUP, Bilancio Finanziario, Nota Integrativa e Piano Triennale Investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020 - 2022 ed allegati di legge;

Preso atto di come la diffusione del virus COVID - 19 abbia determinato e stia determinando un rilevante calo nell'afflusso turistico, sia nazionale che internazionale, in tutte le città a prevalente vocazione turistica ed in particolare nella città di Firenze dove la crisi turistica sta provocando una crisi economica senza precedenti che colpisce *in primis* gli operatori legati alla fornitura di servizi al turista;

Richiamata la propria precedente deliberazione 2020/C/00019 con la quale sono stati ratificati provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

Preso atto che successivamente all'approvazione della deliberazione 2020/C/00019 la Giunta comunale ha approvato le seguenti deliberazioni riguardanti le entrate tributarie e da canoni:

- Deliberazione 2020/G/00150 avente ad oggetto "TARI – pagamento prima rata 2020 – misure urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19" con la quale la Giunta comunale ha stabilito che il pagamento della prima rata dell'acconto TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche la cui attività sia stata sospesa in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o comunali, possa essere effettuato entro il 02/12/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- Deliberazione 2020/G/00166 avente ad oggetto "pagamento prima rata acconto TARI per alberghi: provvedimenti urgenti in seguito alle conseguenze economiche della emergenza COVID-19", con la quale la Giunta comunale ha stabilito che il pagamento della prima rata dell'acconto TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche iscritte nelle categorie n. 7 (Alberghi con ristorante) e n. 8 (Alberghi senza ristorante), possa essere effettuato entro il 02/12/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, in quanto tali attività, sebbene non sospese in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o comunali durante l'emergenza sanitaria, di fatto hanno subito gli stessi effetti economici negativi a causa del divieto di spostamento delle persone sul territorio per scopi turistici;
- Deliberazione 2020/G00189 avente ad oggetto: "COSAP e CIMP 2020 - Ulteriore slittamento dei termini per alcune tipologie di operatori" con la quale, stante la necessità di intervenire con assoluta urgenza a causa della grave crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia, la Giunta Comunale ha stabilito, per la sola annualità 2020, lo slittamento dei termini di pagamento al 30/11/2020, senza applicazione di alcuna penalità per ritardato versamento, per le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico soggette al COSAP Permanente : "Chioschi Alimentari", "Ambulanti non alimentari con posteggio assegnato", "Taxi e Taxi Merci", "Stalli di sosta dinanzi agli alberghi" e per i mezzi pubblicitari permanenti soggetti al CIMP, disponendo contestualmente, al comma 2, una riduzione dei relativi Canoni da definire con successivo provvedimento;
- Deliberazione 2020/G/00210 avente ad oggetto: "COSAP Permanente 2020 – Slittamento termini di versamento per alcune categorie di occupazioni di suolo pubblico", con la quale, stante la necessità di intervenire con assoluta urgenza a causa della grave crisi economica conseguente all'epidemia da COVID 19, la Giunta Comunale ha disposto, per la sola annualità 2020, lo slittamento dei termini di pagamento al 30/11/2020, senza applicazione di alcuna penalità per ritardato versamento, per le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico soggette al COSAP Permanente: "Chioschi

Fiori", "Postazioni P.zza Annigoni" (ex Mercato Pulci di P.za dei Ciompi), "Spettacolo viaggiante permanente" (Giostre/Gonfiabili), "Stand di Trespiano", "Artisti di Strada";

Preso atto che la Giunta comunale ha approvato altresì due variazioni di bilancio d'urgenza adottate con deliberazioni 222 del 30 luglio 2020 e 229 dell'11 agosto 2020, allegate al presente atto per formarne parte integrante, nei quali sono descritte altresì le motivazioni dell'urgenza, connesse sostanzialmente al recepimento di finanziamenti principalmente pubblici per sostenere la spesa comunale in questo momento di particolare difficoltà;

Ritenuto di dover ratificare, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti sopra indicati assunti dalla Giunta Comunale nel periodo emergenziale;

Preso atto altresì della necessità di dare corso a quanto stabilito dal comma 2 della Delibera di G.C. n.189 del 07/07/2020 prevedendo, a causa della grave crisi economica conseguente alla diffusione del virus COVID 19, una riduzione del Canone dovuto sia per il COSAP che per il CIMP, per la sola annualità 2020, nei seguenti termini:

- per le occupazioni di suolo pubblico permanenti quali: "Chioschi Alimentari", "Ambulanti non alimentari con posteggio assegnato", "Taxi e Taxi Merci", "Stalli di sosta dinanzi agli alberghi" una riduzione dell'83,33% (pari a dieci dodicesimi) del COSAP Permanente dovuto;
- per i mezzi pubblicitari permanenti riduzione del 25% del CIMP permanente dovuto;

Ritenuto opportuno, in aggiunta a quanto previsto dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 189 del 07/07/2020 ed oggetto di ratifica col presente atto, prevedere la riduzione del COSAP per la sola annualità 2020, per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico permanenti: "Ambulanti vendita trippai/porchetta", "Ambulanti vendita fiori", "Ambulanti vendita fiori via Pellicceria", "Chioschi vendita fiori": riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi);

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di agevolare la ripartenza delle attività economiche, in aggiunta alla riduzione del COSAP e del CIMP, introdurre riduzioni anche con riferimento alla TARI per alcune categorie di utenza;

Richiamato l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 il quale prevede che <<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.>>;

Richiamato l'art. 52 del D.lgs 446/1997 il quale prevede che <<Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.>>

Ritenuto pertanto di introdurre una ulteriore tipologia di agevolazione tariffaria apportando la seguente integrazione all'art. 15 del vigente regolamento TARI, introducendo il seguente comma 1-ter:

<<Il presente Regolamento prevede, in base all'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, la possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi impreveduti, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull'economia locale.

La Giunta comunale ha la facoltà di prevedere, con propria deliberazione annuale, la riduzione della TARI per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, mediante riduzione della parte fissa e/o della parte variabile.

Nel caso di eventi che incidano negativamente su settori di attività che rappresentano dei sottogruppi all'interno delle categorie di utenza non domestica, la riduzione della tariffa potrà essere prevista anche solo per tali sottocategorie laddove queste siano individuabili.

La riduzione della tariffa potrà anche essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza. La riduzione complessiva della tariffa non potrà eccedere il 50% della tariffa annua dovuta. La deliberazione della Giunta stabilisce se le riduzioni tariffarie di cui al presente comma debbano essere concesse d'ufficio o a richiesta dell'interessato >>>.

Richiamato l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 6/12/2011, n° 201 (convertito in legge 22/12/2011, n°214), comma inserito dall'art. 15-bis comma 1 lettera b) del D.L. 30/04/2019, n° 34 convertito nella legge 28/06/2019, n° 58, il quale prevede che <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.>>>.

Richiamato l'art. 106 comma 3 -bis del D.L. 19/05/2020, n° 34 convertito nella legge 17/07/2020, n° 77 il quale ha previsto che <<Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.>>>

Ritenuto pertanto, di dover trasmettere la presente deliberazione ed il Regolamento TARI modificato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 ottobre 2020 affinché la pubblicazione avvenga entro il 16 novembre 2020;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss. m.i.;

Dato atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile relativamente al presente atto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss. m. i.;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei Revisori prot. del...., in attuazione dell'art.239 c.1 lett.7 del D.Lgs.267/2000;

Vista la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:

1. di ratificare, per quanto di competenza, le seguenti deliberazioni assunte in via di urgenza dalla Giunta Municipale per fare fronte alla grave crisi economica conseguente alla pandemia da COVID - 19, come meglio precisato nella parte narrativa del presente provvedimento:

- a. Deliberazione 2020/G/00150 avente ad oggetto "TARI – pagamento prima rata 2020 – misure urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19";
 - b. Deliberazione 2020/G/00166 avente ad oggetto "pagamento prima rata acconto TARI per alberghi: provvedimenti urgenti in seguito alle conseguenze economiche della emergenza COVID-19";
 - c. Deliberazione 2020/G/00189 avente ad oggetto: "COSAP e CIMP 2020 - Ulteriore slittamento dei termini per alcune tipologie di operatori";
 - d. Deliberazione 2020/G/00210 della avente ad oggetto: "COSAP Permanente 2020 – Slittamento termini di versamento per alcune categorie di occupazioni di suolo pubblico";
2. Di ratificare le deliberazioni di variazioni di bilancio d'urgenza n. 222 del 30 luglio 2020 e 229 dell'11 agosto 2020, allegati 1) e 2) al presente atto per formarne parte integrante, nei quali sono descritte altresì le motivazioni dell'urgenza;
 3. Di stabilire altresì, stante quanto espressamente previsto dal comma 2 della Delibera di G.C. n. 189 del 07/07/2020, limitatamente all'annualità 2020, una riduzione dei canoni da versare nei seguenti termini:
 - per le occupazioni di suolo pubblico effettuate a mezzo "Chioschi Alimentari", "Ambulanti non alimentari con posteggio assegnato", "Taxi e Taxi Merci", "Stalli di sosta dinanzi agli alberghi" una riduzione dell'83,33% (pari a dieci dodicesimi) del COSAP Permanente da versare;
 - per i mezzi pubblicitari una riduzione del 25% del CIMP Permanente da versare;
 4. Di stabilire inoltre, limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del COSAP da versare per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico:
 - per le occupazioni suolo pubblico effettuate a mezzo: "Ambulanti vendita trippai/porchetta", "Ambulanti vendita fiori", "Ambulanti vendita fiori via Pellicceria", "Chioschi vendita fiori": riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi);
 5. di introdurre una ulteriore tipologia di agevolazione tariffaria apportando la seguente integrazione all'art. 15 del vigente regolamento TARI, introducendo il seguente comma I-ter:

<<Il presente Regolamento prevede, in base all'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, la possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull'economia locale.

La Giunta comunale ha la facoltà di prevedere, con propria deliberazione annuale, la riduzione della TARI per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, mediante riduzione della parte fissa e/o della parte variabile.

Nel caso di eventi che incidano negativamente su settori di attività che rappresentano dei sottogruppi all'interno delle categorie di utenza non domestica, la riduzione della tariffa potrà essere prevista anche solo per tali sottocategorie laddove queste siano individuabili.

La riduzione della tariffa potrà anche essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza. La riduzione complessiva della tariffa non potrà eccedere il 50% della tariffa annua dovuta. La deliberazione della Giunta stabilisce se le riduzioni tariffarie di cui al presente comma debbano essere concesse d'ufficio o a richiesta dell'interessato >>>

6. di approvare il Regolamento TARI modificato come risultante dall'allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. trasmettere la presente deliberazione ed il Regolamento TARI modificato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 ottobre 2020 affinché la pubblicazione avvenga entro il 16 novembre 2020;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

EMENDAMENTO

1

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA A. DRAGHI
IL 24.09.2020 ore 23.20

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Collegata: proposta di delibera 377/20 "Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-19"

Oggetto: *riduzione Cosap per i posteggi nei mercati coperti*

Tipo emendamento: AGGIUNTIVO

Data: 24 Settembre 2020

RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale di Firenze: - n° 150/2020 avente oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di entrate tributarie e canoni a causa della emergenza da COVID-19: allineamento delle scadenze e disposizioni sul COSAP"; - n° 189/2020 COSAP e CIMP 2020 - Ulteriore slittamento dei termini per alcune tipologie di operatori"; - n° 210/2020 avente per oggetto "COSAP Permanente 2020 - Slittamento termini di versamento per alcune categorie di occupazioni di suolo pubblico";

VISTA la delibera di giunta n° 377/2020 avente oggetto: "Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-19";

TENUTO CONTO che la crisi causata dalla pandemia ha cagionato numerose perdite di incasso alle attività poste all'interno dei mercati coperti: la mancanza prolungata di turismo straniero, le ristrettezze dovute alle normative nazionali e alle ordinanze regionali anti contagio (Covid-19);

RICORDATO che le attività alimentari e di generi indispensabili hanno attivamente sostenuto i bisogni della popolazione in periodo di lockdown, permettendo a coloro che fossero impossibilitati a muoversi di ricevere anche a domicilio i beni di prima necessità

SI EMENDA

il punto 4 del dispositivo e si aggiunge: "posteggi nei mercati coperti":

4. Di stabilire inoltre, limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del COSAP da versare per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico:

- per le occupazioni suolo pubblico effettuate a mezzo: "Ambulanti vendita trippai/porchettai", "Ambulanti vendita fiori", "Ambulanti vendita fiori via Pellicceria", "Chioschi vendita fiori", "posteggi nei mercati coperti";

riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi);

Firenze, 24/09/2020

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000


28/09/2020

DATA

Santolucchi

FIRMA

Positivo



Parere di regolarità contabile positivo subordinabile
al recepimento delle misure entro il documento di
programmazione dell'Ente



28/09/2020

Il collegio esprime parere positivo subordinabile
al recepimento delle misure entro il documento
di programmazione dell'Ente

28/09/2020



Luigi P. Merli


N° 2

ALLEGATO N. 3
ARGOMENTO N. 554

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA FRATTINI + ALTRI
IL 25.09.2020 ore 10,30

Emendamenti alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 2020/00377 ad oggetto **“Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-19”**

Nella parte narrativa della proposta di deliberazione, sostituire il seguente punto:

Ritenuto opportuno, in aggiunta a quanto previsto dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 189 del 07/07/2020 ed oggetto di ratifica col presente atto, prevedere la riduzione del COSAP per la sola annualità 2020, per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico permanenti: “Ambulanti vendita trippai/porchettai”, “Ambulanti vendita fiori”, “Ambulanti vendita fiori via Pellicceria”, “Chioschi vendita fiori”: riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi);

con il seguente:

Ritenuto opportuno, in aggiunta a quanto previsto dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 189 del 07/07/2020 ed oggetto di ratifica col presente atto, prevedere la riduzione del COSAP per la sola annualità 2020, per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico permanenti: “Ambulanti vendita trippai/porchettai”, “Ambulanti vendita fiori”, “Ambulanti vendita fiori via Pellicceria”, “Chioschi vendita fiori”: riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi); **per “Ambulanti alimentari” e “Banchi alimentari all'interno dei mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio”:** riduzione del 25% (pari a tre dodicesimi);

Nella parte narrativa della proposta di deliberazione, dopo il 12° punto che recita “Ritenuto pertanto di introdurre una ulteriore tipologia di agevolazione tariffaria apportando la seguente integrazione all'art. 15 del vigente regolamento TARI, introducendo il seguente comma 1-ter: <<Il presente Regolamento prevede ...>>”

si propone di inserire il seguente i seguenti punti:

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 2019/C/00068 con la quale è stato approvato Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e tariffa di riferimento anno 2020 (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 2019/C/00069 con la quale sono stati stabiliti la ripartizione del carico tariffario fra le utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti e delle tariffe unitarie e le scadenze delle rate di acconto e saldo della TARI per l'anno 2020;

Preso atto che in seguito all'emergenza COVID-19 è stato emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n° 27 il quale al comma 5 prevede che: <<I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.>>.

Preso atto che con nota del 15.09.2020 il Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro ha comunicato che i Comuni che ancora non dispongono del PEF 2020 predisposto in coerenza con il metodo tariffario ARERA di cui alla deliberazione 443/2019/Rif, in quanto lo stesso è in corso di elaborazione da parte dell'ATO stesso, devono avvalersi dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto approvare la tariffa di riferimento TARI per l'anno 2020 nella misura e riparto carico stabilite per l'anno 2019 dalla conseguenti atti di Consiglio Comunale, dando atto che, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n° 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n° 157, gli studi professionali sono inseriti nella categoria n° 12 ;

Nella parte dispositiva della proposta di deliberazione, sostituire il punto 4) che attualmente è il seguente:

4) Di stabilire inoltre, limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del COSAP da versare per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico:
- per le occupazioni suolo pubblico effettuate a mezzo: "Ambulanti vendita trippai/porchettai", "Ambulanti vendita fiori", "Ambulanti vendita fiori via Pellicceria", "Chioschi vendita fiori": riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi);

con il seguente:

4) Di stabilire inoltre, limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del COSAP da versare per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico:
- per le occupazioni suolo pubblico effettuate a mezzo: "Ambulanti vendita trippai/porchettai", "Ambulanti vendita fiori", "Ambulanti vendita fiori via Pellicceria", "Chioschi vendita fiori": riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi); **per "Ambulanti alimentari" e "Banchi alimentari all'interno dei mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio": riduzione del 25% (pari a tre dodicesimi);**

Nella parte dispositiva della proposta di deliberazione, dopo il punto 6), inserire il seguente punto 6-bis):

6-bis) di approvare la tariffa di riferimento TARI per l'anno 2020 nella misura e riparto carico stabilite per l'anno 2019 dai conseguenti atti di Consiglio Comunale, dando atto che, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n° 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n° 157, gli studi professionali sono inseriti nella categoria n° 12.

Firma

Palmine BONAVI

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie
Dott.ssa Francesca Cassandrini

Il Dirigente del Servizio Entrate e recupero evasione
Dott. Davide Zenti

Parere favorevole di regolarità contabile, tenuto conto dell'emendamento al bilancio conseguente, ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore delle Risorse Finanziarie
Dott.ssa Francesca Cassandrini

Parere del Collegio dei revisori del Conti **PARERE FAVOREVOLE**

[Handwritten signatures]

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE**

ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

Positivo

28/09/2020

DATA

[Handwritten signature]
FIRMA



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00035 (PROPOSTA N. 2020/00377)

ARGOMENTO N.554

Oggetto: Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per l'emergenza COVID-19

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 14.43 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Michela Monaco, Benedetta Albanese, Patrizia Bonanni

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Michela MONACO
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRÌ	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Marco DEL PANTA	Mirco RUFILLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Lorenzo MASI
Ubaldo BOCCI	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Emanuele COCCOLINI	Mario RAZZANELLI
Roberto DE BLASI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del C.C. n.70 del 23/12/2019 , avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020 - 2022: approvazione note di aggiornamento al DUP, Bilancio Finanziario, Nota Integrativa e Piano Triennale Investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020 - 2022 ed allegati di legge;

Preso atto di come la diffusione del virus COVID - 19 abbia determinato e stia determinando un rilevante calo nell'afflusso turistico, sia nazionale che internazionale, in tutte le città a prevalente vocazione turistica ed in particolare nella città di Firenze dove la crisi turistica sta provocando una crisi economica senza precedenti che colpisce *in primis* gli operatori legati alla fornitura di servizi al turista;

Richiamata la propria precedente deliberazione 2020/C/00019 con la quale sono stati ratificati provvedimenti economico finanziari adottati in via di urgenza per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

Preso atto che successivamente all'approvazione della deliberazione 2020/C/00019 la Giunta comunale ha approvato le seguenti deliberazioni riguardanti le entrate tributarie e da canoni:

- Deliberazione 2020/G/00150 avente ad oggetto "TARI – pagamento prima rata 2020 – misure urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19" con la quale la Giunta comunale ha stabilito che il pagamento della prima rata dell'acconto TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche la cui attività sia stata sospesa in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o comunali, possa essere effettuato entro il 02/12/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi;

- Deliberazione 2020/G/00166 avente ad oggetto "pagamento prima rata acconto TARI per alberghi: provvedimenti urgenti in seguito alle conseguenze economiche della emergenza COVID-19", con la quale la Giunta comunale ha stabilito che il pagamento della prima rata dell'acconto TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche iscritte nelle categorie n. 7 (Alberghi con ristorante) e n. 8 (Alberghi senza ristorante), possa essere effettuato entro il 02/12/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, in quanto tali attività, sebbene non sospese in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o comunali durante l'emergenza sanitaria, di fatto hanno subito gli stessi effetti economici negativi a causa del divieto di spostamento delle persone sul territorio per scopi turistici;

- Deliberazione 2020/G/00189 avente ad oggetto: "COSAP e CIMP 2020 - Ulteriore slittamento dei termini per alcune tipologie di operatori" con la quale, stante la necessità di intervenire con assoluta urgenza a causa della grave crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia, la Giunta Comunale ha stabilito, per la sola annualità 2020, lo slittamento dei termini di pagamento al 30/11/2020, senza applicazione di alcuna penalità per ritardato versamento, per le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico soggette al COSAP Permanente : "Chioschi Alimentari", "Ambulanti non alimentari con posteggio assegnato", "Taxi e Taxi Merci", "Stalli di sosta dinanzi agli alberghi" e per i mezzi pubblicitari permanenti soggetti al CIMP, disponendo contestualmente, al comma 2, una riduzione dei relativi Canoni da definire con successivo provvedimento;

- Deliberazione 2020/G/00210 avente ad oggetto: "COSAP Permanente 2020 – Slittamento termini di versamento per alcune categorie di occupazioni di suolo pubblico", con la quale, stante la necessità di intervenire con assoluta urgenza a causa della grave crisi economica conseguente all'epidemia da

COVID 19, la Giunta Comunale ha disposto, per la sola annualità 2020, lo slittamento dei termini di pagamento al 30/11/2020, senza applicazione di alcuna penalità per ritardato versamento, per le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico soggette al COSAP Permanente: "Chioschi Fiori", "Postazioni P.zza Annigoni" (ex Mercato Pulci di P.za dei Ciompi), "Spettacolo viaggiante permanente" (Giostre/Gonfiabili), "Stand di Trespiano", "Artisti di Strada";

Preso atto che la Giunta comunale ha approvato altresì due variazioni di bilancio d'urgenza adottate con deliberazioni 222 del 30 luglio 2020 e 229 dell'11 agosto 2020, allegate al presente atto per formarne parte integrante, nei quali sono descritte altresì le motivazioni dell'urgenza, connesse sostanzialmente al recepimento di finanziamenti principalmente pubblici per sostenere la spesa comunale in questo momento di particolare difficoltà;

Ritenuto di dover ratificare, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti sopra indicati assunti dalla Giunta Comunale nel periodo emergenziale;

Preso atto altresì della necessità di dare corso a quanto stabilito dal comma 2 della Delibera di G.C. n.189 del 07/07/2020 prevedendo, a causa della grave crisi economica conseguente alla diffusione del virus COVID 19, una riduzione del Canone dovuto sia per il COSAP che per il CIMP, per la sola annualità 2020, nei seguenti termini:

per le occupazioni di suolo pubblico permanenti quali: "Chioschi Alimentari", "Ambulanti non alimentari con posteggio assegnato", "Taxi e Taxi Merci", "Stalli di sosta dinanzi agli alberghi" una riduzione dell'83,33% (pari a dieci dodicesimi) del COSAP Permanente dovuto;

per i mezzi pubblicitari permanenti riduzione del 25% del CIMP permanente dovuto;

Ritenuto opportuno, in aggiunta a quanto previsto dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 189 del 07/07/2020 ed oggetto di ratifica col presente atto, prevedere la riduzione del COSAP per la sola annualità 2020, per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico permanenti: "Ambulanti vendita trippai/porchettai", "Ambulanti vendita fiori", "Ambulanti vendita fiori via Pellicceria", "Chioschi vendita fiori": riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi); per "Ambulanti alimentari" e "Banchi alimentari all'interno dei mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio": riduzione del 25% (pari a tre dodicesimi);

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di agevolare la ripartenza delle attività economiche, in aggiunta alla riduzione del COSAP e del CIMP, introdurre riduzioni anche con riferimento alla TARI per alcune categorie di utenza;

Richiamato l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 il quale prevede che <<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.>>;

Richiamato l'art. 52 del Dlgs 446/1997 il quale prevede che <<Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.>>

Ritenuto pertanto di introdurre una ulteriore tipologia di agevolazione tariffaria apportando la seguente integrazione all'art. 15 del vigente regolamento TARI, introducendo il seguente comma 1-ter:

<<Il presente Regolamento prevede, in base all'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, la possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi impreveduti, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull'economia locale.

La Giunta comunale ha la facoltà di prevedere, con propria deliberazione annuale, la riduzione della TARI per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, mediante riduzione della parte fissa e/o della parte variabile.

Nel caso di eventi che incidano negativamente su settori di attività che rappresentano dei sottogruppi all'interno delle categorie di utenza non domestica, la riduzione della tariffa potrà essere prevista anche solo per tali sottocategorie laddove queste siano individuabili.

La riduzione della tariffa potrà anche essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza. La riduzione complessiva della tariffa non potrà eccedere il 50% della tariffa annua dovuta. La deliberazione della Giunta stabilisce se le riduzioni tariffarie di cui al presente comma debbano essere concesse d'ufficio o a richiesta dell'interessato >>;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 2019/C/00068 con la quale è stato approvato Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e tariffa di riferimento anno 2020 (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 2019/C/00069 con la quale sono stati stabiliti la ripartizione del carico tariffario fra le utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti e delle tariffe unitarie e le scadenze delle rate di acconto e saldo della TARI per l'anno 2020;

Preso atto che in seguito all'emergenza COVID-19 è stato emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n° 27 il quale al comma 5 prevede che: <<I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.>>.

Preso atto che con nota del 15.09.2020 il Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro ha comunicato che i Comuni che ancora non dispongono del PEF 2020 predisposto in coerenza con il metodo tariffario ARERA di cui alla deliberazione 443/2019/Rif, in quanto lo stesso è in corso di elaborazione da parte dell'ATO stesso, devono avvalersi dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto approvare la tariffa di riferimento TARI per l'anno 2020 nella misura e riparto carico stabilite per l'anno 2019 dalla conseguenti atti di Consiglio Comunale, dando atto che, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n° 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n° 157, gli studi professionali sono inseriti nella categoria n° 12;

Richiamato l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 6/12/2011, n° 201 (convertito in legge 22/12/2011, n°214), comma inserito dall'art. 15-bis comma 1 lettera b) del D.L. 30/04/2019, n° 34 convertito nella legge 28/06/2019, n° 58, il quale prevede che <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.>>;

Richiamato l'art. 106 comma 3 -bis del D.L. 19/05/2020, n° 34 convertito nella legge 17/07/2020, n° 77 il quale ha previsto che <<Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.>>

Ritenuto pertanto, di dover trasmettere la presente deliberazione ed il Regolamento TARI modificato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 ottobre 2020 affinché la pubblicazione avvenga entro il 16 novembre 2020;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss. m.i.;

Dato atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile relativamente al presente atto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss. m. i.;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei Revisori prot. n. 243277 del 19.09.2020, in attuazione dell'art.239 c.1 lett.7 del D.Lgs.267/2000;

Vista la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:

1. di ratificare, per quanto di competenza, le seguenti deliberazioni assunte in via di urgenza dalla Giunta Municipale per fare fronte alla grave crisi economica conseguente alla pandemia da COVID - 19, come meglio precisato nella parte narrativa del presente provvedimento:
 - a. Deliberazione 2020/G/00150 avente ad oggetto "TARI – pagamento prima rata 2020 – misure urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19";
 - b. Deliberazione 2020/G/00166 avente ad oggetto "pagamento prima rata acconto TARI per alberghi: provvedimenti urgenti in seguito alle conseguenze economiche della emergenza COVID-19";
 - c. Deliberazione 2020/G/00189 avente ad oggetto: "COSAP e CIMP 2020 - Ulteriore slittamento dei termini per alcune tipologie di operatori";
 - d. Deliberazione 2020/G/00210 della avente ad oggetto: "COSAP Permanente 2020 – Slittamento termini di versamento per alcune categorie di occupazioni di suolo pubblico";
2. Di ratificare le deliberazioni di variazioni di bilancio d'urgenza n. 222 del 30 luglio 2020 e 229 dell'11 agosto 2020, allegati 1) e 2) al presente atto per formarne parte integrante, nei quali sono descritte altresì le motivazioni dell'urgenza;

3. Di stabilire altresì, stante quanto espressamente previsto dal comma 2 della Delibera di G.C. n. 189 del 07/07/2020, limitatamente all'annualità 2020, una riduzione dei canoni da versare nei seguenti termini:

- per le occupazioni di suolo pubblico effettuate a mezzo "Chioschi Alimentari", "Ambulanti non alimentari con posteggio assegnato", "Taxi e Taxi Merci", "Stalli di sosta dinanzi agli alberghi" una riduzione dell'83,33% (pari a dieci dodicesimi) del COSAP Permanente da versare;
- per i mezzi pubblicitari una riduzione del 25% del CIMP Permanete da versare;

4. Di stabilire inoltre, limitatamente all'annualità 2020, una riduzione del COSAP da versare per le seguenti tipologie di occupazione suolo pubblico:

- per le occupazioni suolo pubblico effettuate a mezzo: "Ambulanti vendita trippai/porchettai", "Ambulanti vendita fiori", "Ambulanti vendita fiori via Pellicceria", "Chioschi vendita fiori": riduzione del 66,67% (pari a otto dodicesimi); per "Ambulanti alimentari" e "Banchi alimentari all'interno dei mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio": riduzione del 25% (pari a tre dodicesimi);

5. di introdurre una ulteriore tipologia di agevolazione tariffaria apportando la seguente integrazione all'art. 15 del vigente regolamento TARI, introducendo il seguente comma 1-ter:

<<Il presente Regolamento prevede, in base all'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, la possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi imprevisti, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull'economia locale.

La Giunta comunale ha la facoltà di prevedere, con propria deliberazione annuale, la riduzione della TARI per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, mediante riduzione della parte fissa e/o della parte variabile.

Nel caso di eventi che incidano negativamente su settori di attività che rappresentano dei sottogruppi all'interno delle categorie di utenza non domestica, la riduzione della tariffa potrà essere prevista anche solo per tali sottocategorie laddove queste siano individuabili.

La riduzione della tariffa potrà anche essere differenziata per categoria o sottocategoria di utenza. La riduzione complessiva della tariffa non potrà eccedere il 50% della tariffa annua dovuta. La deliberazione della Giunta stabilisce se le riduzioni tariffarie di cui al presente comma debbano essere concesse d'ufficio o a richiesta dell'interessato >>;

6. di approvare il Regolamento TARI modificato come risultante dall'allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

6-bis) di approvare la tariffa di riferimento TARI per l'anno 2020 nella misura e riparto carico stabilite per l'anno 2019 dai conseguenti atti di Consiglio Comunale, dando atto che, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n° 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n° 157, gli studi professionali sono inseriti nella categoria n° 12.

7. trasmettere la presente deliberazione ed il Regolamento TARI modificato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 ottobre 2020 affinché la pubblicazione avvenga entro il 16 novembre 2020;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 08/09/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 08/09/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	2:	Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi,
non votanti	1:	Dmitrij Palagi,

essendo presenti 25 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si ha come risultato il medesimo esito riportato in sede di votazione della delibera in oggetto.

favorevoli	23:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Dmitrij Palagi,

essendo presenti 24 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	14/09/2020	29/09/2020	25/09/2020	Favorevole di tutti i presenti
Collegio dei revisori	09/09/2020	---	19/09/2020	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- DELIBERA GIUNTA 229/354
- DELIBERA DI GIUNTA 222/331
- REGOLAMENTO TARI
- PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.


Consiglio Comunale del 28 Settembre 2020

Deliberazioni da n. 2020/C/00034 a n.2020/C/00035

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Carla De Ponti)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Luca Milani)

